

Circolare n° 3/2025

TRACCIABILITA' DEI RIMBORSI 2025

Gentili Clienti,

vi informiamo che, a seguito di aggiornamenti normativi, sono state introdotte nuove regole sulla tracciabilità delle spese di trasferta. Queste disposizioni sono finalizzate a garantire l'esenzione fiscale dei rimborsi e la deducibilità delle spese per l'azienda.

Ecco i principali punti da tenere a mente:

SPESE COPERTE DALLA NORMATIVA

- **Per i dipendenti:** Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (ad esempio taxi o noleggio con conducente) saranno rimborsabili e non concorreranno al reddito del dipendente, a condizione che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili.
- **Per i lavoratori autonomi:** Anche per i consulenti e collaboratori che lavorano con l'azienda, la deducibilità delle spese sarà garantita solo se queste sono sostenute con modalità di pagamento tracciabile.

PAGAMENTI CON MEZZI TRACCIABILI

Per consentire la detassazione dei rimborsi e la deducibilità delle spese aziendali, tutte le spese sostenute durante le trasferte (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) devono essere effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili, come:

- Carte di credito/debito
- Bonifici bancari o postali
- Altri strumenti elettronici autorizzati

TIPOLOGIE DI TRASFERTE E RIMBORSI

1. Trasferte nel territorio comunale

- Le indennità forfettarie riconosciute al dipendente per prestazioni effettuate entro il comune della sede di lavoro o i rimborsi di spese documentate sostenute nel medesimo territorio comunale (esclusi i rimborsi di spese di trasporto comprovate dai documenti del vettore: ticket bus, treno), sono tassabili al 100% in capo al percettore.
- I rimborsi per spese di trasporto (es. taxi) sono esenti per il dipendente solo se comprovati da documenti validi (ricevute).
- È necessario fornire documentazione interna che attesti l'attività svolta fuori sede.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

2. Trasferte fuori dal Comune

Sono previste tre modalità di rimborso:

- **Rimborso analitico (a piè di lista):**

- Rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, trasporti, ecc.).
- Limiti: **15,49 €/giorno (Italia)** o **25,82 €/giorno (estero)** per spese non documentabili (es. mance, lavanderia, extra, caffè, spese di parcheggio).
- Trattamento fiscale:
 1. Nessuna tassazione per il dipendente.
 2. Deduzione per il datore di lavoro entro i limiti stabiliti (€ 180,76 in Italia, € 258,23 all'estero).

- **Indennità forfettaria:**

- Rimborso in via forfettaria, questo caso non è necessaria la dimostrazione del pagamento tracciabile ma solo la dimostrazione dell'effettiva trasferta effettuata.
- Limiti: **46,48 €/giorno (Italia)** o **77,47 €/giorno (estero)**. Importi superiori sono imponibili.

- **Rimborso misto:**

- Combinazione di indennità forfettaria e rimborso analitico per alcune spese. Essendo un rimborso misto può essere combinato con una parte di rimborsi tracciabili e una parte di rimborsi forfettari. Ad esempio se il rimborso forfettario è combinato con spese di vitto/alloggio rimborsate analiticamente, i limiti di esenzione si riducono.
- Premessa importante: i rimborsi per le spese di viaggio e trasporto (giustificati da idonea documentazione e tracciabili), sono sempre totalmente esenti e non inficiano in alcun modo i limiti di esenzione stabiliti dalla normativa fiscale.
- Limiti:
 1. in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero alloggio fornito gratuitamente, i limiti di esenzione giornaliera sono **30,99 €/giorno (Italia)** o **51,64 €/giorno (estero)**
 2. in caso di rimborso delle spese di vitto, ovvero vitto fornito gratuitamente, i limiti di esenzione giornaliera **30,99 €/giorno (Italia)** o **51,64 €/giorno (estero)**;
 3. il limite è ridotto di due terzi (**15,49 €/giorno (Italia)** o **25,82 €/giorno (estero)**) in caso di rimborso contestuale (o fornitura gratuita) delle spese di alloggio e di vitto.

3. Trasporto pubblico di linea

- Le spese per trasporti pubblici di linea (es. treni, autobus, metropolitana) **sono deducibili anche se pagate in contanti**, purché documentate.
- I rimborsi al dipendente per queste spese non sono imponibili, ma è necessario conservare la documentazione (es. biglietti originali).

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

4. **Rimborso chilometrici:** Il rimborso chilometrico (se il dipendente utilizza i propri mezzi privati per spostarsi) deve essere documentato con apposita compilazione delle note spese per dimostrare in caso di controllo i km percorsi e il tragitto effettuato. Essendo un mero rimborso per l'usura della macchina del dipendente non devono essere tracciabili ma devono rispettare le precisioni dei moltiplicatori chilometrici previsti dalle tabelle Aci aggiornate.
5. **Spese di rappresentanza:** Le spese di rappresentanza (ad esempio pasti o eventi organizzati per motivi aziendali) saranno deducibili dal reddito d'impresa e ai fini IRAP solo se effettuate con mezzi tracciabili.

LAVORATORI "TRASFERTISTI"

Per questa categoria di lavoratori le indennità sono imponibili al 50% e deducibili per l'azienda. Sono considerati "trasfertisti" i lavoratori che:

1. Non hanno una sede di lavoro contrattualmente stabilita.
2. Svolgono un'attività che richiede mobilità continua.
3. Percepiscono un'indennità fissa senza distinzione per le trasferte.

In sintesi, **l'obbligo di tracciabilità** permane per le seguenti spese sono deducibili per l'azienda e non imponibili per il dipendente solo se sostenute con strumenti tracciabili:

- Vitto e alloggio
- Trasporto non di linea (es. taxi, noleggio con conducente)
- Rimborsi analitici per viaggio e trasporto

ATTENZIONE: I biglietti dei trasporti pubblici di linea (es. treno, autobus) rappresentano un'eccezione e possono essere dedotti anche se pagati in contanti, purché documentati.

COSA FARE IN PRATICA?

- Conservare sempre le ricevute o fatture comprovanti le spese sostenute.
- Conservare sempre i biglietti originali del trasporto pubblico.
- Preferire pagamenti con strumenti tracciabili (no contanti).
- Consigliato per Documentazione interna all'azienda, una **nota spese firmata** dal dipendente che attesta il motivo del viaggio e che deve essere conservata

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489